

...e che possono essere state costruite delle opere manifestate per tradurre le acque della  
roggia blonella nell'intero corso di Prato Napierica senza che i prati Napierica abbiano  
la ragione di essere inaffiati colle acque della sudd. Roggia nella loro totalità.

Ma la controparte può rendersi migliore ed è lei aperta ed si rinvia a delle congetture e colle  
aspettive, che non farebbe d'altro onde supponibile, che il Collegio di Grola Minore  
avrebbe voluto costruire a se stesso ed assumere il carico della manutenzione del fosse  
:quo amovibile per irrigare il limitare terreno di pert. 16. e tav. 5.

Non si può essere fra le supposizioni e le congetture, allorché si ha la realtà del fatto. Il ditto  
:stamento, e lo profondamento del cavo dell'blonella, e tutte le altre opere costruite  
dal Collegio degli Oblati vanno a spuntare all'oggetto di rendere godibile un rivo  
:ante spazio di terreno iperlito dalle acque stagnanti, ed occupato da molti cavi inutili  
e superflui, come gli stessi Oblati hanno espresso nel loro ricorso 23. Febbre 1756. propo-  
:sato all' allora senatore Erba Conservatore del fiume Olona, che si dimetterà

più abbasso sotto il to. 9. Inoltre il collegio degli Oblati in diverse notificazioni  
fatte all'uff. del fiume Olona dichiarò, che ad un tempo perduto di prati con-  
:peteva il beneficio della irrigazione colle acque della roggia blonella, e po-  
cia non vada spesa indispensabile di costruire un colatore sul pertinetto avente  
il beneficio della irrigazione per rimettere le acque all'blonella ed all'Olona, e

una prova di costruire sul cavo conducente le acque dell'blonella le opere oppo-  
:tune e necessarie, perche le acque della suddetta roggia blonella non siano usate  
:sano opere divantabili nei subalterni condotti, equasi aver parimente B. 6. 7. S. 2.

La prova per venti aver parimente provocata all'oggetto di verificare diverse pretese in cofanza  
di fatto allegata in petizione al S. in verificazione di tutte le forme offerte in cofan-  
:za di fatto, e per confermare li tipi uniti all'uff. d. e di me po. e in ammisi-  
:bile, e del tutto irrilevante, giacché anche verificate le offerte in cofanza di  
fatto non potrebbero mai comprovare, né stabilire la competenza del preteso di-  
:ritto del prato Napierica di essere irrigato nella sua totalità di pert. 110. tav. 18. qua-  
le preteso diritto rimane anzi combattuto, ed escluso dalla prova scritta, la quale  
emana dai documenti da inferirsi più abbasso, documenti, che partono dagli  
Oblati anteriori dell'ordinamento allora Conte Durini.

Non essendo pertanto provato il diritto, né il possesso aver periarimente variato, non può  
ora S.<sup>o</sup> Conte Durini con ragione e vol fondamento conchiudere, che il detto prato  
Bafenia nella sua totalità di pert. 140. Tav. 18. debba essere irrigato e col  
acque dell' Olonella mediante chiusura delle porte del sudd. soffegno amica-  
le, e colle acque effraibili dal fiume Olona col mezzo della bocca così detta  
del Collegio, e col mezzo dei condotti, ed altre opere dalla controparte indicate.  
Non si ammetta, che le mentovate acque si distribuiscono su tutta la Bafenia  
e che questa sia appropiamente a tale irrigazione disposta col mezzo degli aper-  
cavi subalterni S. S. 7. e 8. irripetendosi nuovamente, che quando anche la porta  
dalla controparte esistesse realmente in fatto, non ne emergerebbe però in  
giustificato il vantato diritto alla pretesa irrigazione della totalità del  
Bafenia.

Ora che sia percorso, ed analizzato il contenuto nella aversaria petizione, si devono scinder  
sull'appare le ragioni, che si oppongono alla aversaria pretesa.  
La questione, che si agita nel presente giudizio non aggirasi già sul punto se all'atto  
Conte Durini compete il diritto in massima di sfornare l'acqua dall' Olona e  
Olonella per l'irrigazione di alcuni suoi prati, ma deve si irrisolvere all'esau-  
sa delle acque, che si effraggono dall' Olona, e dall' Olonella abbia diritto lo  
S.<sup>o</sup> Conte Durini di irrigare la totalità del suddetto prato Bafenia, o verso  
porzione del prato medesimo.

Dovendosi limitare a questo punto semplicissimo la questione, osserva l'amministrato  
dal fiume Olona, che il prato Bafenia, ed alcuni altri prati di diversa deno-  
minazione non venivano adacquati colle acque della Roggia Olonella, ma  
la bocca dell' Olona superiore ai mulini del S.<sup>o</sup> Marchese Carlo Tarago  
nel territorio di Gorla Minore: e che li sudd. prati consistevano soltanto nella  
spesa di pertiche cento cinque, come avviene dalla notificazione n.<sup>o</sup> 2. 30. Aug.  
1754. fatta dal Collegio degli Obblati di S. Sepolcro. Dalla stessa citata noti-  
fazione non appare, che alcun prato venisse innaffiato colle acque della Roggia  
Olonella, almeno che non si volesse ritenere, che colle acque della stessa roggia  
venisse irrigato il prato denominato Lungo situato nel territorio di Gorla di pert.

17. ffava in giudizio, a principio del mandato di guerra.

— avv. Diego Joppi &c.

Intesa per la vendita  
de' presentati foggiuoni  
quattordici.

Milano 30 gubno 1869.  
Carrari def.

3. gubno 1869  
Ay. p. all. out.  
C. marginu.

Guany  
[Signature]

J. R. Trib. di prima Appelle di P.  
— Rispoffa. —

Dell'Amministrazione del fiume Olona  
ragg. dall'Ingraff. Avvocato. —  
— Contro. —

Il Sig. Conte Angelo Durini possid.  
ragg. dal p. Avv. Margarita Duotta  
abitazione. —  
Con cui.

Ritenute le antecennate dichiara-  
zioni, conchiude nel rimanente de' p.  
aperta dalle maggiori doverosa dimo-  
de, rigate le spese —  
— avv. Lippi —

R 1778a.

8/17 gubno 1869

3556

651  
P. Carrari

Da mandarsi all'avv. Lippi.





A

L. S. Fatta di Pavia Stanza

Con Supplemento del gno 31. Luglio 1811. rogato Guidini e Formento Della Croce il Conte Angelo Durini ha stipulato un contratto di permuta con Giuseppe Lambertini, mediante il quale acquista la proprietà della maggior parte dei terreni che per lo passato erano di ragione del Collegio degli Oblati di Gorla annessa, che si dimette etc.

Fra questi beni avvi un prato detto la Basencia di C. S. No. 18. il quale anche in forza dell' Interd. che il Lambertini celebrò colla Direzione del Demanio, ha il diritto di essere irrigato santo colle acque provenienti dal fiume Olona per cavo tutto pro prio per un giorno naturale d'ogni settimana effluendo dalle ore venti di ciascun sabato, fino alle venti della successiva domenica, quanto colle acque della Saggia Olonella per un altro giorno naturale, come sopra, principiando dalle venti ore di ciascun mercoledì, fino alle venti del successivo Giovedì. L' estrazione delle acque della Saggia Olonella nel suddetto orario, si fa per mezza di due portoni di legno to. 11. ad uso di cance situate al traverso della Saggia stessa, chiuse i quali si ferma tutto il corso d'acqua di della Saggia nel sudd. orario; ossia rigonfiandosi le acque medesime superiormente al detto soffogato si introducono in un cavo attraversante il prato Basencia, e da qui si diramano i condotti secondarij intervenienti all'irrigazione di tutto il prato medesimo, come

op. vante  
in efflu  
si esse  
yoco  
Ponca gop  
in efflu  
me gop  
vietà  
Pavia  
Olona  
setta  
irriga  
L' al  
ne  
ave  
vica  
e il



B.

al d.º Autro, che si unisce B. unitamente al Tipo dinnostrante il corso del nominato caso, e dei subalterni condotti.

o fosse, che il prato Saferica nella sua intrinseca qualità non esige se una assoluta irrigazione artificiale, o che questa non si esigesse per l'addietro necessaria, gli Obblati già proprietari pose invarono la manutenzione del suffragio amovibile, ossia Conca posta sulla Stozzia Blonella, e for' anche perchè questa suffragio se loro troppo dispendiosa in proporzione dell'utile, che ne potevano ritrarre.

Dopo che il Conte Durini fu investito del diritto di proprietà sui detti beni provenienti dal Collegio degli Obblati fece ad abbondante riguardo conoscere colla sua memoria 4. Giugno

C.

1813. che si unisce C. alla Delegazione del Fiume Blona che intendeva di rimettere, e mantenere il suffragio sulla Stozzia Blonella all'oggetto di usare delle acque per irrigare il prato Saferica giusta il solito, e conformemente all' Autro B.

Dietro questa officiosa comunicazione Durini, la Delegazione del Fiume Blona volse nel 24. Giugno 1813. incaricare l' Intendente d'ufficio, perchè visitasse il prato Saferica coll'assistenza del Delegato Pizzoli per determinare il metodo d'irrigazione, che assicurasse le competenze Durini colla indennità degli utenti inferiori.



Ad una simile deliberazione il Durini trovò nel suo diritto  
 ed interesse di proteggere colla carta D., all' effetto, che  
 la visita Locale, come sopra ordinata non potesse per nessun  
 conto scemare l'obbligo nel suo Datore di garantirgli quei  
 diritti, dei quali il medesimo era stato investito, e perche d.  
 visita la si ritenesse in quanto a se di puro uso e formalità d'uff.  
 Dopo che d'ufficiale ebbe eseguita la visita demandatagli  
 ed in seguito alle somministrazioni fatte dal Durini colla  
 carta 18. Luglio 1814. che si unisce E. sopra la deliberazione  
 risultante dall'allegato, che si produce iniquamente nelle  
 parti contrarie sotto F., colla quale sarebbe vionofinto  
 nel Durini il diritto alla ritenzione dei due portoni per l'uso  
 sudd. e col metodo in pratica, ma sarebbe preteso di farlo  
 soggiacere ai pregiudizj di una ricerca sulla esistenza e na-  
 tura di tale diritto, in quanto che la Delegazione avreb-  
 be presunta d'emettere una facoltativa e provvisoria con-  
 cessione, attribuendo ancora la qualità, ed il linguaggio di  
 una superiorità autorizzata a chiamare a se il sudd. e sin-  
 dacato gli altrui diritti di proprietà, essendosi spiegata nei  
 seguenti termini, cioè però gli si accorda per ora, e non  
obbligo al medesimo di presentarsi all'ufficio della De-  
legazione nel termine di due mesi immediatamente  
successivi alla comunicazione della ordinanza, le prove  
in diritto della irrigazione del sudd. prato col mezzo del sudd.



edificio, sulle quali la Delegatione si riserva di pronunciare.

G.

Finalmente L'Amministrazione del fiume Olona invitò il Durini con lettera del suo 19. Giugno 1817., che si unisce G. ad intervenire ad un Congresso indicato per il successivo giorno 24. per devenire all'ultimato di una pendenza, che risi si offre risce sufficiente da lungo tempo, ma che il Durini ignorava, contraddice, ed impugna.

Il Durini non poteva né doveva dar corpo e sussistenza ad una controversia non mai conosciuta né spedita. Colè scorgere, che dessa qual venne fatta nascere nell'animo della Delegatione di quel fiume dalla opinione del suo Superiore consistesse in che le acque dell'Olona dovessero servire limitatamente all'iraffio di una sola porzione del prato Baserica, cioè di Cert. 14. e 15. già di pertinenza di S. Sepolero, suonella restante maggior parte del prato medesimo Baserica, alludendo appunto a ciò nella sudd. Lettera G. la immaginata pratica di un isolato e dividente la parte di quel prato già spettante al Collegio di S. Sepolero dall'altra parte stata posseduta dal Coll. di Gorla. La novità di questo ritrovato perche contrario al diritto dei possessori de' proprietari per lungo tempo del prato Baserica doveva incontrare la opposizione per parte dell'Esposizione, nel quale in oggi trovasi conservata la proprietà di tutto il suddetto prato Baserica.

